



# PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

## DETERMINAZIONE N° 1091 DEL 28/09/2018

### Servizio TURISMO

**OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. CLASSIFICAZIONE A DUE LEONI DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE NELLA TIPOLOGIA DI BED AND BREAKFAST DENOMINATA “IL BOSCO DEL MONTE CAVALLO” UBICATA NEL COMUNE DI VAL LIONA (EX SAN GERMANO DEI BERICI).**

### IL DIRIGENTE

Premesso che la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i. attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

Richiamata la DGR n. 1327 del 23.07.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3”;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31/03/2015 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1”;

Preso atto che la Signora Vittadello Anna Maria – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di persona fisica titolare di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale - attraverso lo Sportello Unico del Comune di San Germano dei Berici, ha presentato - ai sensi della L.R. 11/2013 - domanda di classificazione a due leoni nella tipologia di bed and breakfast della struttura ricettiva complementare denominata “Il Bosco del Monte Cavallo” sita in Via Cavallo n. 1 a San Germano dei Berici (ora Comune di Val Liona) con capacità ricettiva

di una camera doppia con bagno e n. 2 camere a più letto con bagno per un totale di n. 9 posti letto (domanda pervenuta via PEC a quest'Amministrazione il giorno 25/07/2016 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 50218;

Vista la nota della Provincia prot. n. 61790 del 15/09/2016, con la quale è stato comunicato che la richiesta di classificazione veniva sospesa in quanto la Titolare della struttura non risultava residente nell'unità immobiliare sede del B&B;

Preso atto che con comunicazione SUAP del 30/11/2017 – assunta al protocollo generale dell'Ente in data 01/12/2017 al n. 81828 – è stata presentata una istanza di subingresso a favore del Signor Martino Brocca, figlio della Titolare, e che con nota prot. n. 84059 del 13/12/2017 quest'Amministrazione comunicava che la segnalazione di subingresso non era ricevibile in quanto non era stata presentata dal soggetto subentrante e secondo la modulistica regionale vigente;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Signora Vittadello Anna Maria in data 03/08/2018 – assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 51871 – con la quale è stato comunicato il trasferimento della residenza in comune di Val Liona ed è stata allegata una planimetria dell'immobile con indicati i locali destinati al B&B e la camera riservata alla Titolare;

Preso atto che nella domanda la Titolare dichiara che la struttura rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR n. 419/2015 per le strutture ricettive complementari e che possiede altresì tutti i requisiti di classificazione corrispondenti a due leoni previsti dalla sopra richiamata Deliberazione della Giunta Regionale;

Vista in particolare la dichiarazione resa dalla Titolare e la planimetria allegata alla domanda di classificazione dalla quale si rileva che il B&B ha la seguente capacità ricettiva:

- n. 1 camera a tre posti letto con bagno;
  - n. 1 camera doppia con bagno in comune
- per un totale complessivo di 5 posti letto;

Vista la L.R. n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 45 del 29/12/2017 “Collegato alla legge regionale di stabilità regionale 2018”;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

## **DETERMINA**

1. di classificare la struttura ricettiva complementare come di seguito riportato:

Denominazione dell'esercizio:	IL BOSCO DI MONTE CAVALLO
Tipologia di classificazione:	Bed and breakfast

Categoria assegnata:	Due leoni
Ricettività	- n. 1 camera a tre posti letto con bagno; - n. 1 camera doppia con bagno in comune
Posti letto standard per ospiti:	n. 5
Bagni:	n. 2
Periodo di apertura:	Annuale
Ubicazione:	Via Cavallo n. 1 – Val Liona
Titolare della classificazione:	Signora Vittadello Anna Maria – (le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del Settore Turismo in base al Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati personali) – in qualità di persona fisica titolare di Bed & Breakfast in forma non imprenditoriale.

2. di comunicare il presente provvedimento al SUAP del Comune di Val Liona;
3. di stabilire che la presente classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio;
4. di disporre che il simbolo distintivo con la classificazione (**BED AND BREAKFAST – 2 LEONI**) dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 prevista all'art. 49 comma 3 della L.R. 11/2013;
5. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, comma 5) lettera b) della L. R. 11/2013.
6. di dare atto che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli accertamenti sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;
7. di stabilire che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;
8. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 28/09/2018

**Sottoscritta dal Dirigente  
(BRENTAN SANDRA)  
con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Geom. Renato Rizzi*